

## **Il procedimento disciplinare**

### **Sanzioni disciplinari e relativo procedimento**

Il potere disciplinare, così come conferito agli Ordini professionali sanitari, è codificato dal D. Lgs. C.P.S. del 13 settembre 1946, n. 233 e dal relativo Regolamento per la esecuzione approvato con D.P.R. del 5 aprile 1959, n. 221.

#### **- Limiti del potere disciplinare**

L'art. 38 del Regolamento (D.P.R. 221/1950) dispone che sono sottoposti a procedimento disciplinare i sanitari che si rendano colpevoli di abusi o di mancanze nell'esercizio professionale o, comunque, di fatti disdicevoli al decoro professionale.

Merita chiarire che nessun atto del sanitario iscritto all'Albo sfugge al potere disciplinare dell'Ordine, potendo quindi anche attenere alla sua vita privata ma estrinsecandosi in una attività esteriore idonea ad influire sul decoro e sul prestigio personale.

Occorre inoltre precisare che, ai sensi dell'art. 3, lettera f) del D. Lgs. C.P.S. n. 233/1946, sono soggetti al potere disciplinare “. . . *i sanitari liberi professionisti iscritti all'Albo . . .*”. Questo significa che ogni Ordine esercita il potere disciplinare nei confronti degli iscritti al proprio Albo, quale che sia la località nella quale risulti commessa la mancanza addebitata.

Al potere disciplinare dell'Ordine sono poi sottoposti anche i sanitari impiegati in una pubblica amministrazione quando, secondo gli ordinamenti loro applicabili, non sia vietato l'esercizio della libera professione (cfr. art. 10, ultimo comma, D. Lgs. C.P.S. 233/1946). Numerosi pronunciamenti della Commissione Centrale per gli Esercenti le Professioni Sanitarie (C.C.E.P.S.) hanno ritenuto legittimi i procedimenti disciplinari instaurati nei confronti di iscritti all'Albo, ma legati da rapporto di pubblico impiego, per valutare mancanze commesse nell'ambito del servizio pubblico, e quindi non strettamente attinenti all'attività libero-professionale, laddove si rinvenivano comportamenti che recavano indubbio nocumento alla dignità professionale, ritenendo esistente una soggezione dell'iscritto alla potestà speciale di supremazia dell'Ordine che impone a tutti il dovere di osservare norme deontologiche stabilite nell'interesse generale a tutela della dignità e del decoro della professione <sup>1</sup>.

### **- Sanzioni disciplinari**

Ai sensi dell'art. 40 del Regolamento (D.P.R. 221/1950) le sanzioni disciplinari applicabili sono:

1. l'avvertimento, che consiste nel diffidare il colpevole a non ricadere nella mancanza commessa;
2. la censura, che è una dichiarazione di biasimo per la mancanza commessa;
3. la sospensione dall'esercizio della professione per la durata da uno a sei mesi, salvo quanto è stabilito dal successivo art. 43 del Regolamento (D.P.R. 221/1950);
4. la radiazione dall'Albo.

---

<sup>1</sup> Nel definire in via generale gli atti suscettibili di intervento disciplinare, la Cassazione Civile, Sezioni Unite, Sentenza del 24 maggio 1957 n. 1204, ha così pronunciato: "L'art. 38 non descrive compiutamente le azioni e le omissioni vietate, a differenza delle norme penali soggette al principio di stretta legalità, ma pone delle clausole generali, il cui contenuto deve essere integrato dalle norme di etica professionale, la cui enunciazione è rimessa all'autonomia dell'ordine professionale, al quale spetta anche l'interpretazione e l'applicazione di esse, in esercizio dei poteri di autarchia nonché di autonomia nei procedimenti disciplinari. E poiché dette norme non assurgono a norme dell'ordinamento generale, la loro corretta formulazione non può essere denunciata in Cassazione".

Il successivo art. 41 del Regolamento (D.P.R. 221/1950) disciplina che la radiazione viene pronunciata contro l'iscritto che con la sua condotta abbia compromesso gravemente la sua reputazione e la dignità della classe sanitaria.

### **- Organi competenti per l'esercizio dell'azione disciplinare**

Per i veterinari gli organi competenti ad esercitare il potere disciplinare sono:

- i Consigli Direttivi degli Ordini nei confronti degli iscritti all'Albo provinciale;
- il Comitato Centrale della Federazione nei confronti dei componenti i Consigli Direttivi;
- la Commissione Centrale per gli Esercenti le Professioni Sanitarie (C.C.E.P.S.) nei confronti dei propri membri professionisti e dei membri del Comitato Centrale della Federazione.

### **- Prescrizione dell'azione disciplinare**

L'art. 51 del Regolamento dispone che l'azione disciplinare si prescrive in 5 anni. Tale termine prescrizione decorre non dal momento in cui si è verificato il fatto, bensì dalla data in cui l'Ordine procedente ha acquisito la conoscenza dei fatti e quando nessun atto del procedimento sia stato compiuto dall'organo di disciplina.

Merita precisare che l'azione disciplinare si deve intendere iniziata con la deliberazione del giudice disciplinare di sottoporre a procedimento il sanitario e con la notifica a quest'ultimo della contestazione degli addebiti.

### **- Preliminari al procedimento disciplinare e suo inizio**

L'art. 39 del Regolamento devolve al Presidente dell'Ordine, avuta notizia di fatti che possono formare oggetto di procedimento disciplinare a carico di un iscritto all'Albo, il compito di svolgere gli accertamenti preliminari e quindi di effettuare una istruzione sommaria, intesa a raccogliere elementi utili al Consiglio direttivo onde

decidere se sottoporre o meno a procedimento disciplinare quel sanitario nei confronti del quale sono emersi fatti suscettibili di valutazione sotto il profilo disciplinare.

Il Regolamento impone di verificare sommariamente le circostanze e di assumere le opportune informazioni, ma non va dimenticato che gli elementi di prova emersi in questa fase costituiscono la base del successivo procedimento disciplinare, sicché quanto più questa base è ampia e particolareggiata e quanto maggiore è lo scrupolo che si pone nell'istruttoria, tanto più si rende facile e certo l'ulteriore seguito della procedura.

L'istruzione sommaria si svolge con l'acquisizione delle prove e con l'audizione del sanitario interessato. Le prove possono essere documentali o testimoniali<sup>2</sup>.

La norma regolamentare che impone l'audizione del sanitario non specifica le modalità da seguire per invitare l'inquisito a comparire davanti al Presidente. Secondo la prassi sinora seguita, il sanitario viene invitato a mezzo invio di raccomandata con ricevuta di ritorno, ed è consigliabile che l'avviso di convocazione rechi la chiara indicazione che egli viene invitato a comparire dinanzi al Presidente dell'Ordine per essere inteso "ai sensi dell'art. 39, capoverso, del Regolamento (D.P.R. 221/1950)" (**all. 1**).

L'istruttoria preliminare va curata personalmente dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente. Quest'ultimo può anche procedere in luogo del Presidente quando ne abbia avuta espressa delega. Nessun altro componente del Consiglio sembra abbia titolo per effettuare questi adempimenti.

Dell'audizione del sanitario inquisito va redatto verbale, osservando le stesse modalità indicate per l'escussione dei testi (cfr. nota n. 1).

---

<sup>2</sup> Rientra nella valutazione discrezionale del Presidente che procede all'indagine ammettere i testi o respingerli, ma la reiezione dei testi deve trovare giustificazione o nel fatto che la loro deposizione verte su posizioni ininfluenti al giudizio, o che i fatti sui quali dovrebbero deporre risultano già sufficientemente chiariti. L'audizione dei testi deve essere fatta contare da regolare verbale che va sottoscritto dal Presidente procedente, dal teste e, se vi sia stato intervento del Segretario, da quest'ultimo. La redazione di detto verbale è rilevante anche per quanto diremo in seguito esaminando l'attività della C.C.E.P.S. in sede di impugnazione del provvedimento disciplinare.

Espletati gli accertamenti preliminari con l'acquisizione delle prove e con l'audizione dell'inquisito, il Presidente è tenuto a riferirne al competente organo disciplinare per le conseguenti deliberazioni (art. 39, comma 1, del Regolamento) **(all. 2)**.

Spetta a quest'ultimo decidere se, in base ai fatti emersi, alle prove acquisite e alle dichiarazioni dell'inquisito, si debba promuovere a carico dell'iscritto procedimento disciplinare, ovvero si debba disporre l'archiviazione della pratica.

In questa fase del procedimento l'organo disciplinare non è chiamato ad esprimere un giudizio sulla colpevolezza o meno del sanitario inquisito, ma deve unicamente accertare se nei fatti emersi, tenuto conto di quanto appare dai documenti, di quanto hanno dichiarato gli eventuali testimoni e di quanto ha dichiarato l'interessato, vi sia materia per far luogo al procedimento disciplinare.

Nel caso che gli elementi raccolti non fossero ritenuti sufficienti e ulteriori accertamenti fossero ritenuti necessari, l'organo disciplinare può rinviare ogni decisione, dando mandato al Presidente di completare l'istruttoria. Se, viceversa, ritiene che siano stati acquisiti sufficienti elementi di giudizio, adotta la propria deliberazione, che può essere di archiviazione degli atti, se si riconosce che i fatti non possono costituire materia di valutazione disciplinare o che il sanitario inquisito non li ha commessi, ovvero di inizio del procedimento disciplinare.

In questo ultimo caso **lo stesso organo disciplinare formula gli addebiti da contestare<sup>3</sup> ed il Presidente fissa la data della seduta per il giudizio, nomina, tra i Consiglieri, il Relatore e provvede a notificare all'interessato (all. 3).**

**a) la menzione circostanziata degli addebiti;**

---

<sup>3</sup> Questo adempimento è fra i più importanti del procedimento disciplinare, perché precisa i limiti entro i quali l'incolpato viene chiamato a rispondere e condiziona l'ulteriore seguito del procedimento. Il Regolamento impone che all'interessato debbano essere contestati addebiti circostanziati (art. 39), il che significa che a lui vanno contestati fatti concreti, con l'indicazione precisa di tutte le circostanze di tempo e di luogo e delle modalità relative.

**b) il termine non inferiore a giorni venti e prorogabile su richiesta dell'interessato, entro il quale egli può prendere visione degli atti relativi al suo deferimento a giudizio disciplinare e produrre le proprie controdeduzioni scritte;**

**c) l'indicazione del luogo, giorno ed ora del giudizio disciplinare;**

**d) l'espresso avvertimento che, qualora non si presenti alla seduta del Consiglio, si procederà al giudizio in sua assenza.**

Della deliberazione dell'organo disciplinare va redatto verbale nel quale, oltre ai consueti elementi (ora, giorno e località della riunione; indicazione degli interventi) occorre far constare le opinioni espresse, le risoluzioni adottate e gli addebiti formulati, oltre a ogni altra determinazione approvata. Detto verbale deve essere sottoscritto dal Presidente e dal Segretario (art. 30, comma 2, del Regolamento).

Dell'inizio del procedimento disciplinare è data comunicazione alle Autorità. Il presente adempimento assume rilievo anche per quanto diremo in seguito esaminando l'attività della C.C.E.P.S. chiamata ad giudicare in grado di appello.

### **- Svolgimento del procedimento disciplinare**

E' stato già indicato nel Consiglio direttivo l'organo collegiale giudicante in materia disciplinare, merita aggiungere che per la validità dell'adunanza dell'organo disciplinare non è necessario che intervengano tutti i suoi componenti, ma è sufficiente che intervenga la maggioranza (art. 30, comma 1, del Regolamento). La composizione del Collegio giudicante deve però rimanere immutata per tutta la durata della celebrazione del giudizio disciplinare, perché solo chi abbia assistito a tutte le fasi del procedimento e abbia potuto rendersi conto di persona, attraverso l'audizione dell'incolpato e degli eventuali testimoni, degli elementi di accusa e di difesa, è in grado di esprimere, con cognizione di causa, il proprio convincimento.

Il giudice del procedimento disciplinare deve essere in condizioni di pronunciarsi con assoluta obiettività e pertanto gli istituti dell'astensione e della

ricusazione<sup>4</sup> disciplinati dal Codice di Procedura Civile sono stati espressamente estesi ai procedimenti a carico dei sanitari dall'art. 64 del Regolamento il quale richiama l'obbligo dell'astensione anche per il caso in cui “...vi sia un motivo di ricusazione che essi conoscono, anche se non proposto”. Le modalità per la ricusazione sono indicate dal Regolamento.

La seduta del Consiglio direttivo in sede disciplinare non è pubblica (art. 46 del Regolamento), ma nella prima fase di essa (quella della trattazione orale in cui il Relatore espone i fatti al Collegio giudicante) si ritiene che l'incolpato abbia diritto di essere presente, dandogli la possibilità di rettificare, se ne ravvisi la necessità, i fatti e le circostanze esposte dal Relatore, fornendo gli opportuni ulteriori chiarimenti.

L'art. 45 del Regolamento prevede la comparizione personale dell'incolpato ma, a seguito di una decisione della Cassazione, Sezioni Unite, n. 3195 del 4 luglio 1989, è ammessa anche l'assistenza di avvocati o consulenti tecnici, previa istanza in tal senso dell'interessato. Lo stesso potere di essere assistito dal legale deve intendersi esteso anche alle udienze dinanzi alla CCEPS (cfr. art 62 del regolamento).

---

<sup>4</sup> Gli istituti sono disciplinati dagli artt. 51 e 52 del Codice di Procedura Civile.

**51. Astensione del giudice.**

Il giudice ha l'obbligo di astenersi (c.p.c. 73):

- 1) se ha interesse nella causa o in altra vertente su identica questione di diritto;
- 2) se egli stesso o la moglie è parente fino al quarto grado (c.c. 74, 76) o legato da vincoli di affiliazione, o è convivente o commensale abituale di una delle parti o di alcuno dei difensori;
- 3) se egli stesso o la moglie ha causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito con una delle parti o alcuno dei suoi difensori;
- 4) se ha dato consiglio o prestato patrocinio nella causa, o ha deposto in essa come testimone, oppure ne ha conosciuto come magistrato in altro grado del processo o come arbitro o vi ha prestato assistenza come consulente tecnico;
- 5) se è tutore, curatore (c.c. 346, 392), procuratore, agente o datore di lavoro di una delle parti; se, inoltre, è amministratore o gerente di un ente, di un'associazione anche non riconosciuta, di un comitato, di una società o stabilimento che ha interesse nella causa (c.c. 39, 2247).

In ogni altro caso in cui esistono gravi ragioni di convenienza, il giudice può richiedere al capo dell'ufficio l'autorizzazione ad astenersi; quando l'astensione riguarda il capo dell'ufficio l'autorizzazione è chiesta al capo dell'ufficio superiore.

**52. Ricusazione del giudice.**

Nei casi in cui è fatto obbligo al giudice di astenersi, ciascuna delle parti può proporre la ricusazione mediante ricorso contenente i motivi specifici e i mezzi di prova (c.p.c. 73).

Il ricorso, sottoscritto dalla parte o dal difensore, deve essere depositato in cancelleria due giorni prima dell'udienza, se al ricusante è noto il nome dei giudici che sono chiamati a trattare o decidere la causa, e prima dell'inizio della trattazione o discussione di questa nel caso contrario.

La ricusazione sospende il processo (c.p.c. 295, 298).

Lo svolgimento del procedimento disciplinare si può dividere, pertanto in due fasi: quella dibattimentale e quella che si può definire della Camera di Consiglio.

Nella prima fase il Relatore svolge la propria relazione, il sanitario incolpato viene sentito e si può procedere all'assunzione di prove. Chiusa questa fase, definita dal ricordato art. 45, ultimo comma, del Regolamento "*trattazione orale*", si fa luogo alla Camera di Consiglio, nella quale il Collegio giudicante procede all'adozione delle proprie decisioni.

Di tutto quanto si svolge nella seduta va dato atto nel verbale, che deve essere redatto dal Segretario e deve contenere, a norma dell'art. 46 del Regolamento, le seguenti indicazioni:

- “a) il giorno, mese ed anno;*
- b) i nomi dei componenti il Consiglio intervenuti;*
- c) i giudizi esaminati e le questioni trattate;*
- d) i provvedimenti presi in ordine a ciascun procedimento”.*

Quando l'Organo disciplinare abbia deciso il caso, occorre riportare nel verbale il dispositivo della decisione.

Il verbale va sottoscritto dal Presidente e dal Segretario. La redazione del verbale della seduta della Commissione disciplinare nella quale è stato discusso il procedimento disciplinare, nonché la raccolta delle note e documenti che l'incolpato abbia eventualmente presentato a propria difesa, sono attività rilevanti anche ai fini dei successivi adempimenti che si rendessero necessari dinanzi alla C.C.E.P.S..

Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti; in caso di parità, prevale il voto del Presidente (art. 30 del Regolamento).

Dell'esito del giudizio disciplinare va poi data comunicazione, a cura del Presidente, al Ministero della Salute, al Prefetto ed al Procuratore della Repubblica della circoscrizione; anche questa comunicazione va fatta a mezzo di lettera raccomandata

con avviso di ricevimento (art. 49 del Regolamento) nella quale è opportuno trascrivere il dispositivo della decisione adottata.

### **- Decisione**

Oltre al verbale della seduta nella quale è stato discusso il procedimento disciplinare, va redatta a parte la decisione.

L'art. 47 del Regolamento detta tutte le indicazioni per la stesura per iscritto della decisione, che può essere affidata al Relatore o a qualsiasi altro componente il Collegio giudicante.

Tra i vari elementi della decisione merita particolare attenzione quello concernente l'esposizione dei motivi e cioè, in altre parole, la motivazione del provvedimento disciplinare. In proposito va ricordato che il provvedimento deve essere chiaramente motivato con l'esposizione delle ragioni sulle quali si fonda, in maniera che si possa cogliere l'iter logico che ha condotto alla formazione del convincimento dell'organo decidente e si possa apprezzare se la decisione data sia sorretta da prove sufficienti e da valide considerazioni di fatto e giuridiche.

Occorre inoltre fare attenzione a che la motivazione rispetti la necessaria correlazione fra gli addebiti contestati ed il provvedimento emesso; non può infatti nella decisione far carico all'imputato di fatti a lui non contestati.

Una volta stilata, la decisione deve essere sottoscritta da tutti i membri dell'Organo disciplinare intervenuti alla seduta in cui è stata deliberata (art. 47 del Regolamento). Il difetto di sottoscrizione sull'originale è causa di nullità della decisione.

Una volta compilata e sottoscritta, la decisione va pubblicata mediante deposito dell'originale nell'ufficio di Segreteria.

Copia del provvedimento deve essere notificata all'interessato e la notifica della decisione, come di consueto, va effettuata a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento (**all. 4**).

Il provvedimento disciplinare diviene esecutivo quando sia trascorso il termine concesso all'interessato per proporre impugnazione (30 giorni dalla notifica del provvedimento) dinanzi alla Commissione Centrale (C.C.E.P.S.)<sup>5</sup> o quando l'impugnazione venga respinta dalla stessa Commissione.

A norma dell'art. 49, comma 2, del Regolamento: *“I provvedimenti di sospensione dall'esercizio professionale e di radiazione, quando siano divenuti definitivi, sono comunicati a tutti gli Ordini o Collegi della categoria a cui appartiene il sanitario sospeso o radiato e alle autorità ed agli enti ai quali deve essere inviato l'Albo a norma dell'art. 2.”*, cioè ai Ministeri della Salute, di Grazia e Giustizia, della Pubblica Istruzione, del Lavoro e della Previdenza Sociale; agli Uffici Giudiziari della Provincia; al Prefetto; alla Federazione della quale fa parte l'Ordine; all'Ente Nazionale di Previdenza e Assistenza della categoria.

A seguito della iscrizione obbligatoria all'O.N.A.O.S.I., così come disposta dalla Legge Finanziaria 2003 (art. 52, comma 23 della Legge 27 dicembre 2002, n. 289), anche la Fondazione deve ritenersi tra i soggetti destinatari della comunicazione ai sensi dell'art. 49, comma 2, del Regolamento.

La Fondazione deve ritenersi inclusa, altresì, tra i destinatari ai quali deve essere inviato l'Albo ai sensi dell'art. 2 del Regolamento.

### **- Ricorsi avverso il procedimento disciplinare**

Avverso il provvedimento disciplinare sono consentiti i seguenti ricorsi:

- a) ricorso alla Commissione Centrale per gli esercenti le professioni sanitarie;

---

<sup>5</sup> Unica eccezione è il provvedimento di sospensione dall'esercizio professionale adottato ai sensi dell'art. 43 del Regolamento. Tale provvedimento è infatti impugnabile dinanzi alla Commissione Centrale, ma la proposizione del ricorso non ha effetto sospensivo.

entro 30 giorni dalla notifica del provvedimento, giusto il disposto dell'art. 53 del Regolamento,

b) ricorso alla Corte di Cassazione

che decide a Sezioni Unite quando si controverte in tema di giurisdizione, e a Sezioni semplici quando si denuncia violazione di legge (art. 111, comma 2, Costituzione).

### **- Ricorso dinanzi alla C.C.E.P.S.**

La Commissione Centrale per gli Esercenti le Professioni Sanitarie è un **organo di giurisdizione speciale**, istituito presso il Ministero della Salute con il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233.

La Commissione è presieduta da un Consigliere di Stato ed è composta da membri designati dal Ministro della Salute, nonché da membri designati dalle Federazioni nazionali degli Ordini e Collegi delle professioni sanitarie; detti componenti vengono nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri e durano in carica quattro anni.

### **- Modalità di presentazione per i ricorsi alla Commissione Centrale**

Ai sensi dell'art. 54 del D.P.R. 5 aprile 1950, n. 221, i ricorsi alla Commissione Centrale avverso i provvedimenti deliberati dagli Ordini o dai Collegi delle professioni sanitarie devono essere **notificati**, a mezzo di ufficiale giudiziario o di messo comunale, a:

1. Ordine o Collegio che ha emanato il provvedimento;
2. Procuratore della Repubblica competente per territorio;
3. Ministro della Salute presso l'Avvocatura Generale dello Stato - via dei Portoghesi, 12, 00186 Roma (a seguito della istituzione del Ministero della Salute, **questa notifica sostituisce ora quella al Prefetto**, prevista dall'art. 54 sopra citato) (Sent. Cass., S.U. 13 luglio 1990, n. 3927).

4. solo nei ricorsi in materia elettorale: in conformità dell'orientamento espresso dalla Corte di Cassazione con la sentenza 24 ottobre 1988, n. 5743, la notificazione del ricorso avverso l'elezione di un membro del Consiglio direttivo, non effettuata al controinteressato, è eseguita in violazione del principio del contraddittorio ed è causa di nullità della decisione che ne deriva. Di conseguenza, tali ricorsi devono essere notificati a tutti i componenti l'organo dell'Ordine o Collegio avverso la cui elezione si ricorre.

Si noti che il ricorso non deve essere notificato alla Commissione Centrale: una simile notifica, infatti, è del tutto superflua, non essendo idonea a ritenere assolto l'onere di notifica.

Le suddette notifiche vanno effettuate, **a pena di irricevibilità del ricorso**, entro 30 giorni dalla data di ricevimento del provvedimento che si intende impugnare (art. 53 D.P.R. n. 221/1950)

Nei 30 giorni successivi va effettuato, sempre **a pena di irricevibilità del ricorso**, il deposito presso la Segreteria <sup>6</sup> della Commissione Centrale.

dei seguenti atti:

- originale del ricorso in bollo con le relate di notifica eseguite;
- originale o copia autentica del provvedimento impugnato, con la relativa lettera di notifica;

Il ricorrente deve altresì allegare:

- ricevuta attestante il versamento della tassa di surrogazione in bollo da Euro 10,33 da effettuarsi in banca con il modello F23 della Agenzia delle Entrate;
- ogni altro documento utile per la decisione del ricorso;
- due copie in carta libera del ricorso (art. 55, D.P.R. n. 221/1950).

---

<sup>6</sup> L'ufficio di *Segreteria della Commissione Centrale* è presso il *Ministero della Salute – Direzione generale delle risorse umane e delle professioni Sanitarie, Ufficio IX – Piazzale dell'Industria, 20 – 00144 Roma*

Ai fini dell'istruttoria del ricorso così presentato e depositato, il Presidente della C.C.E.P.S. invia una comunicazione all'Ordine che ha emanato il provvedimento impugnato con invito a depositare, nel termine di trenta giorni dal ricevimento della comunicazione:

a) tutti gli atti ed i documenti relativi al procedimento disciplinare svolto nei confronti del sanitario ed in particolare:

- le eventuali segnalazioni e deposizioni testimoniali (assunte a verbale) in merito al comportamento dell'incolpato;
- il verbale o altro documento attestante l'audizione dello stesso da parte del Presidente dell'Ordine;
- le difese scritte eventualmente presentate dall'incolpato;
- il verbale della seduta della Commissione disciplinare nella quale è stato deciso di sottoporre il sanitario a procedimento disciplinare;
- la comunicazione al sanitario dell'apertura del procedimento disciplinare a suo carico e degli addebiti contestatigli;
- le note di comunicazione alle autorità di inizio del procedimento disciplinare;
- il verbale della seduta della Commissione disciplinare nella quale è stato discusso il procedimento disciplinare, nonché note e documenti che l'incolpato abbia eventualmente presentato a sua difesa in tale occasione;
- la decisione impugnata, munita degli estremi delle sottoscrizioni dei Consiglieri intervenuti e del deposito in Segreteria;
- le note relative alla notifica all'interessato e alla comunicazione alle autorità del provvedimento adottato;
- ogni altro atto o documento in possesso dell'ordine relativo al procedimento disciplinare svolto

b) le eventuali controdeduzioni al ricorso (in duplice copia), unitamente alla copia della delibera con cui è stata concessa al Presidente l'autorizzazione a resistere al gravame.

Si fa presente che 1) le comunicazioni di apertura del procedimento disciplinare, 2) la notifica all'interessato della decisione deliberata e 3) la comunicazione alle autorità

del provvedimento adottato, devono farsi a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, ed è necessario allegare la cartolina attestata la consegna del plico, al fine di stabilire la data di ricevimento dello stesso.

Tutta la suindicata documentazione deve essere in originale o in copia conforme.